

## REGOLAMENTO AZIENDALE PER UTILIZZO DI STRUMENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

### INDICE

Art.1 - Oggetto ed ambito di applicazione.....	pag. 2
Art.2 - Finalità dell'attività di video-sorveglianza.....	pag. 2
Art.3 - Tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali.....	pag. 2
Art. 4 - Rispetto del “principio di necessità” .....	pag. 2
Art. 5 - Tutela della riservatezza dei lavoratori.....	pag. 3
Art. 6 - Titolare, Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza .....	pag. 3
Art. 7 - Informativa al trattamento dei dati personali (immagini).....	pag. 4
Art. 8 - Sicurezza e conservazione dei dati.....	pag. 4
Art. 9 - Modalità di esecuzione, di consultazione e di conservazione delle riprese.....	pag. 5
Art. 10 - Tempo di conservazione dei dati.....	pag. 5
Art. 11 - Diritto di accesso ai dati personali.....	pag. 6
Art. 12 - Documentazione, ricognizione e adempimenti relativi agli impianti di videosorveglianza.....	pag. 6
Art. 13 - Installazione nuovi sistemi.....	pag. 7
<b>ALLEGATI:</b>	
A - Nomina a responsabile del trattamento.....	pag. 8
B - Designazione ad Incaricato del trattamento.....	pag. 9
C e D - Cartelli “omologati” video-sorveglianza.....	pagg. 10 e 11
E - Informativa “estesa” al trattamento delle immagini.....	pag. 12

## **Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina l'installazione e l'uso dei sistemi di video-sorveglianza, con o senza registrazione delle immagini, con o senza visione in tempo reale delle immagini, nonché il rispetto della normativa in materia di privacy nel trattamento dei dati raccolti attraverso quella strumentazione, all'interno ed all'esterno degli edifici di pertinenza dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

## **Art. 2 - Finalità dell'attività di video-sorveglianza**

L'esercizio dell'attività di video-sorveglianza è consentito solo per attività istituzionali e ove non sia praticabile l'utilizzo di differenti sistemi di monitoraggio (quali il controllo fisico, sistemi di allarme, etc.) ed è finalizzato esclusivamente al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) preservare la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori che accedono e sostano nei locali dell'Azienda;
- b) tutelare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Azienda, ove ciò non fosse assicurabile dagli ordinari sistemi di controllo sopra menzionati;
- c) garantire la tutela della salute degli assistiti all'interno di reparti caratterizzati da esigenze di assistenza specializzata (es. rianimazione, pronto soccorso, terapia intensiva, isolamento, etc.).

## **Art. 3 - Tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali**

L'attività di video-sorveglianza deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, di seguito denominato "Codice della Privacy", nonché in conformità ai principi sanciti dal "Provvedimento in materia di video-sorveglianza", emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in data 8 aprile 2010.

Il presente regolamento assicura, altresì, l'osservanza del diritto di ciascun individuo alla segretezza dell'identità personale ed alla tutela da qualunque forma di abuso dell'immagine.

Allo scopo di tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati nell'esercizio dell'attività di video-sorveglianza è necessario che i sistemi siano configurati in modo da ridurre al minimo i rischi legati ad un utilizzo invasivo, anche disattivando temporaneamente, nell'ordinario svolgimento delle riprese, le opzioni elettroniche più avanzate eventualmente disponibili (il brandeggiamento, lo *zoom*, l'alta definizione, l'utilizzo in rete, l'audio e il *motion detection*, e rendendole di nuovo utilizzabili nei casi in cui si renda necessario procedere al controllo di attività illecite che si sono verificate, di norma su richiesta dell'Autorità che svolge gli accertamenti, richiesta che può valere anche per il prolungamento dei termini ordinari e consentiti di conservazione delle immagini.

## **Art. 4 - Rispetto del "principio di necessità"**

Il trattamento dei dati raccolti con i sistemi di video-sorveglianza deve avvenire nel rispetto del "principio di necessità" di cui all'art.3 del D.lgs. n.196/2003.

I sistemi ed i programmi informatici a supporto degli impianti di video-sorveglianza devono essere configurati in modo tale da ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi.

I dati personali trattati in violazione del principio di che trattasi non possono essere utilizzati.

L'installazione dei sistemi di video-sorveglianza deve essere "proporzionata" alle finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento. I sistemi di video-sorveglianza possono essere installati solo quando altre misure - come i sistemi di allarme, controlli da parte di addetti, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi - siano state ritenute insufficienti e/o inattuabili.

La creazione di banche dati deve essere rigorosamente esclusa quando le finalità di monitoraggio siano assolvibili con un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza registrazione.

#### **Art. 5 - Tutela della riservatezza dei lavoratori**

Nelle attività di video-sorveglianza è fatto obbligo di rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità e non è consentita neanche l'effettuazione di un tale controllo in via anche solo eventuale, incidentale o potenziale.

In ottemperanza alla disposizione dell'art. 4 della L. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e di quanto ulteriormente previsto al punto 4.1 delle linee Guida dell'Autorità Garante in materia di video-sorveglianza dell'8 aprile 2010, quando dall'installazione di telecamere derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, le telecamere possono essere installate soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in difetto di accordo, verrà richiesto di provvedere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

E' considerata una *best practice* al fine di perseguire le tutele previste nel presente paragrafo, l'adozione di sistemi che non prevedano l'utilizzo di monitor di controllo diretto. In questi casi le immagini saranno salvate sul software di gestione del sistema ed estratte dai Responsabili o dagli Incaricati a ciò eventualmente autorizzati, solo a richiesta dell'Autorità.

#### **Art. 6 - Titolare, Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di video-sorveglianza**

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di video-sorveglianza è l'Azienda USL Toscana Nord Ovest - nella persona del suo Direttore Generale, quale legale rappresentante *pro-tempore*.

Il Titolare provvede a mezzo dei modelli allegati al presente regolamento (Allegato A), alla nomina dei "Responsabili del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di video-sorveglianza, di norma individuabili, a seconda dei casi, nelle seguenti figure:

- il Direttore dell'Unità Operativa del Dipartimento Tecnico cui l'impianto afferisce;
- il Direttore dell'Unità Operativa amministrativa o sanitaria cui l'impianto afferisce (si pensi, quali esempi di questa seconda tipologia, agli impianti installati per monitorare il magazzino economale, quello farmaceutico, il Servizio delle Dipendenze o i reparti di emergenza urgenza o di malattie infettive).

I "Responsabili del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di video-sorveglianza", come sopra individuati provvedono alla designazione degli Incaricati del trattamento delle immagini, operatori che sono di norma, ma non sempre, preposti alla visione delle stesse, essendo più alti privilegi di abilitazione all'utilizzo generalmente conferiti ai responsabili (attivazione della registrazione, possibilità di cancellazione manuale delle immagini, manutenzione dei sistemi, determinazione di durata della conservazione, distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese, disattivazione temporanea delle caratteristiche tecniche più avanzate che possano mettere a repentaglio la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà degli interessati).

Gli incaricati sono identificati in tutti coloro che materialmente effettuano le operazioni di trattamento di dati personali, anche "sensibili", secondo le definizioni riportate all'art. 4 del Codice Privacy e che qui si richiamano, acquisiti attraverso gli impianti di video-sorveglianza. Gli incaricati ricevono formale atto di designazione dai Responsabili del trattamento dei dati (Allegato B).

Se l'attività di video-sorveglianza è affidata ad una Società esterna, ivi incluso un Concessionario, il Titolare del trattamento, su indicazione della competente Struttura Org.va del Dipartimento Area Tecnica, dovrà nominare "Responsabile Esterno del trattamento dei dati " il soggetto esterno. Il suddetto "Responsabile esterno" dovrà designare per iscritto, comunicandole all'Azienda, tutte le persone fisiche incaricate del trattamento. Al suddetto Responsabile sarà attribuito anche la qualifica di Amministratore del sistema, ex provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e del 25 giugno 2009.

#### **Art. 7 - Informativa al trattamento dei dati personali (immagini)**

Tutti coloro che accedono ai locali dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, ove sono installati impianti di video-sorveglianza, dovranno essere opportunamente informati dell'esistenza di tali impianti nell'area in cui stanno per transitare. Il trattamento di cui si tratta non prevede l'acquisizione del consenso degli interessati.

A tal fine, verrà utilizzato il modello semplificato di Informativa standard individuato dall'Autorità Garante per la Privacy, nel provvedimento dell'8 Aprile 2010 che si allega al presente Regolamento (Allegato C).

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli (è considerato adempimento minimo far precedere ogni telecamera da un cartello).

L'informativa deve:

- avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di video-sorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

- essere specifica in caso di collegamenti con le forze di polizia. Il collegamento con le forze di polizia deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, verrà utilizzato il modello semplificato di informativa riportato anch'esso in fac-simile nel Provvedimento del Garante della Privacy suddetto (Allegato D).

Nel caso in cui non si prevista la registrazione delle immagini si dovrà sostituire sul cartello il termine "registrazione" con il termine "rilevazione". L'ulteriore compilazione prevede l'indicazione del soggetto Titolare del trattamento ("Azienda USL Toscana Nord Ovest") e le finalità dello stesso ("sicurezza delle persone e tutela del patrimonio aziendale").

I "Responsabili del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di video-sorveglianza" interni o esterni all'Azienda, in base alle attribuzioni svolte relativamente all'impianto, sono tenuti a verificare l'esistenza delle Informative e ad impartire le necessarie disposizioni al fine di conformare la segnaletica alle prescrizioni sopra elencate.

L'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, dovrà essere supportata inoltre da un testo completo, da pubblicare sul sito internet ufficiale dell'Ente e, preferibilmente, da affiggere ai varchi di ingresso del Presidio Ospedaliero, completa di tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Codice Privacy (Allegato E).

#### **Art. 8 - Sicurezza e conservazione dei dati**

Gli impianti di video-sorveglianza ed i dati con essi raccolti devono essere salvaguardati, mediante adeguate misure di sicurezza, dai pericoli di distruzione, di perdita e di intrusione da parte di individui non autorizzati ad utilizzarli od a disporne il trattamento.

Sarà preferenziale limitare il numero delle persone che potranno utilizzare il sistema e per ognuna di essi in base al ruolo professionale rivestito dovranno essere calibrate modalità di abilitazione al sistema più o meno estesa (livelli diversi nei profili autorizzativi).

Il trattamento dei dati personali effettuato con l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza va equiparato al trattamento con strumenti elettronici.

I dati devono essere protetti anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite da idonee e preventive misure di sicurezza da accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Al riguardo si rinvia espressamente alle misure di sicurezza indicate negli artt. 31 e ss. del Codice Privacy e nell'Allegato B al Codice stesso - Disciplinare Tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza.

Sarà compito del "Responsabile interno od esterno del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di video-sorveglianza" aziendale, verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste nelle norme citate e nel presente Regolamento.

## **Art. 9 - Modalità di esecuzione, consultazione e conservazione delle riprese**

L'esecuzione delle riprese delle immagini attraverso le videocamere dovrà essere tale da soddisfare esclusivamente le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Il controllo in ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti, quali rianimazione, isolamento, pronto soccorso o altri in cui sia necessaria una costante verifica dello stato morboso, deve essere limitato ai casi di comprovata indispensabilità derivanti da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati. Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate. A questo scopo, possono visionare le immagini rilevate per le predette finalità solo il personale medico ed infermieristico del reparto interessato, nonché i familiari o conoscenti, ai quali può essere consentita la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente qualora non sia consentito l'accesso diretto e sempre che il paziente non abbia manifestata una diversa volontà circa la visita del congiunto. E' esclusa la possibilità di installare queste telecamere in luoghi di transito o altrimenti aperti al pubblico.

Le telecamere non devono, infine, essere indirizzate verso aree riservate quali ad esempio bagni, spogliatoi, uffici, ecc. (anche al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, art 615 bis Codice Penale).

Le banche dati create attraverso la videoregistrazione, se indispensabile, devono essere consultabili di norma solo a richiesta dell'Autorità e per il tramite del personale che disponga dei relativi privilegi di abilitazione (di norma i Responsabili interni del trattamento ma, talora, anche gli Incaricati).

Il software di gestione degli impianti deve essere configurato in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati registrati come meglio specificato di seguito.

Su specifica richiesta del "Responsabile del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di video-sorveglianza" aziendale, al solo fine di ottemperare ad una formale richiesta documentata delle Forze dell'Ordine o dell'Autorità Giudiziaria, le immagini registrate possono essere conservate per un periodo più lungo di quello indicato nel successivo articolo oppure duplicate, sempre da parte di coloro che posseggono i rispettivi privilegi per procedere con queste operazioni.

## **Art. 10 - Tempo di conservazione dei dati**

La conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita.

In mancanza di una diversa documentabile esigenza, la conservazione deve essere limitata alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali necessità di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici od esercizi che, nel caso di una Azienda Sanitaria, non sussistendo particolari, continuative o frequenti esigenze e finalità di conservazione legate

all'accertamento ed alla repressione dei reati possono ragionevolmente ritenersi prolungabili fino ad un massimo di 72 ore.

In relazione a particolari e non preventivabili esigenze dovute generalmente a richieste provenienti dall'Autorità giudiziaria e finalizzata all'accertamento e alla repressione dei reati, può verificarsi che le immagini vengano conservate per un lasso di tempo più ampio, che non può comunque mai superare la settimana.

In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante della Privacy, e comunque essere ipotizzato dal Titolare come del tutto eccezionale.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra registrazione, in ogni caso con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati ("cancellazione sicura").

#### **Art. 11 – Diritto di accesso ai dati personali**

Gli interessati, ossia coloro che appaiono nelle immagini, hanno il diritto di accedere esclusivamente ai dati che li riguardano con esclusione delle riprese che riguardiamo anche altri soggetti. Qualora, dall'esame dei dati, possa ravvisarsi la violazione di una norma di legge specifica o di altre leggi dell'ordinamento civile o penale, l'interessato potrà chiedere, ai sensi dell'art. 7 c. 3 lett. b del Codice della Privacy, la cancellazione od il blocco dei dati stessi.

Il diritto di accesso può essere esercitato mediante istanza verbale o scritta, rivolta dall'Interessato, con le modalità per lui più agevoli, al Responsabile del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di video-sorveglianza, o al Titolare dell'Ente, o all'Ufficio Relazioni con il pubblico, o agli stessi Incaricati del trattamento che, come gli altri menzionati destinatari delle istanze, avranno cura di inoltrare la richiesta agli Uffici aziendali deputati a gestire le istanze di accesso, secondo le modalità meglio specificate nella regolamentazione aziendale sull'accesso agli atti e ai documenti sanitari.

#### **Art. 12 - Documentazione, ricognizione e adempimenti relativi agli impianti di videosorveglianza**

L'elenco degli impianti di video-sorveglianza e la distribuzione sul territorio aziendale, così come la relativa documentazione, deve essere conservata a cura del Direttore del Dipartimento dell'Area Tecnica.

Delle telecamere che si intendono installare deve essere data previa comunicazione alla Referenza Privacy Aziendale per gli adempimenti di competenza, come, ad esempio, la notificazione al Garante Privacy dei trattamenti previsti dalla lett. f), del comma 1, dell'art. 37 del D.Lgs 196/2003, la richiesta al Garante della Privacy di particolari ulteriori tempi di conservazione dei dati raccolti, la predisposizione della modulistica e degli atti necessari ad ottemperare al presente regolamento o la verifica preliminare da richiedere all'Autorità Garante per gli impianti che abbiano caratteristiche tecnologiche avanzate e che, in quanto tali, possano rappresentare un rischio per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati (si pensi, ad esempio, ad un sistema che consenta il riconoscimento dei volti attraverso tecniche di incrocio elettronico con altre banche dati, anche biometriche).

### **Art. 13 - Installazione nuovi sistemi**

L'attivazione di nuovi sistemi di videosorveglianza prevede ordinariamente l'invio della richiesta da parte del responsabile della struttura richiedente, riportante indicazioni circostanziate su: a) motivazioni circa la necessità del sistema; b) area da sorvegliare, orari di attivazione, eventuale presenza di personale dipendente e/o soggetti estranei nelle aree di ripresa; c) evidenza sull'insufficienza di altri sistemi di controllo (ad es.: controllo accessi, sistemi di allarme, ecc.) d) eventuale necessità di registrazione, tempo di conservazione e finalità cui si ricollega la registrazione medesima; e) eventuali indicazioni tecniche.

La richiesta deve essere inoltrata alla struttura competente del Dipartimento Tecnico che, con il supporto del gruppo di lavoro aziendale in materia di privacy, esprimerà il parere di congruità con eventuali proprie valutazioni od integrazioni. A seguito delle suddette valutazioni potranno essere attivati i servizi aziendali deputati all'indizione della gara di aggiudicazione della fornitura ed a quant'altro necessario alla installazione ed alla gestione dell'impianto medesimo, previo Accordo sindacale interno o, in mancanza, autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, nei casi in cui sia ipotizzabile un trattamento delle immagini dei lavoratori in servizio, anche se solo in via potenziale o incidentale.



NOMINA A RESPONSABILE  
INTERNO  
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE  
L'UTILIZZO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA  
(AI SENSI DELL'ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003)

Al Dott./Ing. \_\_\_\_\_

Responsabile dell'Unità Operativa \_\_\_\_\_

Ai sensi della normativa indicata in epigrafe e del Regolamento aziendale sull'utilizzo della videosorveglianza, che si allega alla presente nomina quale parte integrante ed esplicativa delle istruzioni in materia di sicurezza privacy dei sistemi di videosorveglianza, in qualità di Titolare del trattamento dei dati,

**La nomino**

**Responsabile del trattamento dei dati personali**

mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le aree e gli impianti relativi all'ambito e competenze a lei riconducibili e collocate presso.....

In qualità di Responsabile Lei deve inoltre provvedere alla nomina degli Incaricati che sono preposti alla visione delle immagini o all'esercizio di ulteriori azioni da Lei conferite in base all'attribuzione di più ampi privilegi di utilizzo e di accesso al sistema.

Sarà suo compito verificare l'esistenza e l'idoneità nel numero e nel posizionamento della cartellonistica dedicata così come il monitoraggio delle caratteristiche tecniche dei sistemi, le quali non possono risultare ridondanti rispetto alle finalità perseguite.

DATA \_\_\_\_\_

IL TITOLARE

Direttore Generale

Azienda USL Toscana Nord Ovest

DESIGNAZIONE AD INCARICATO  
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'UTILIZZO DI  
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA  
(AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003, ART. 30)

Egr. Sig./Dott. \_\_\_\_\_

ai sensi della normativa indicata in epigrafe e del Regolamento aziendale sull'utilizzo della videosorveglianza, che si allega alla presente nomina quale parte integrante ed esplicativa delle istruzioni in materia di sicurezza privacy dei sistemi di video-sorveglianza, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati La nomino Incaricato del trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le aree e gli impianti installati presso

---

(specificare struttura e indirizzo della struttura)

In ragione della presente designazione Lei è autorizzato ad esercitare sull'impianto di cui trattasi le seguenti attività:

- .....
- .....
- .....

A tal fine Lei si impegna a trattare le immagini nel rispetto delle disposizioni qui impartite e di quelle ulteriori eventualmente previste nei Codici Deontologici, oltre che in base al segreto professionale e d'ufficio, a tutela della privacy delle persone interessate dalle riprese.

In relazione alle misure di sicurezza adottate, secondo quanto meglio specificato agli artt. da 31 a 36 del Codice privacy e nel Disciplinare Tecnico, Allegato B allo stesso Testo Unico (D.Lgs. n° 196 del 2003), cui si rinvia, Lei si impegna ad osservarle scrupolosamente, consapevole delle responsabilità che possono derivare dalla loro inosservanza.

Lei si impegna a non comunicherà a persona "terza" dati di cui sia venuta a conoscenza nell'espletamento del presente incarico.

Per persona "terza" deve intendersi chiunque non sia nè il sottoscritto, in qualità di Responsabile del trattamento, nè altra persona come Lei da me "incaricata" per iscritto.

Nello svolgimento dell'incarico Lei dovrà naturalmente attenersi ad ogni altra istruzione che Le sia impartita dallo scrivente Responsabile del trattamento, il quale la doterà delle abilitazioni e dei privilegi utili a svolgere il suo compito in modo più o meno estensivo (sola visione, anche registrazione, cancellazione, manutenzione, fissazione della durata di conservazione delle immagini, ecc.).

Il presente atto di designazione, firmato dal Responsabile del Trattamento, è disposto in un originale da conservare da parte dell'Incaricato nominato, ed in una copia di cui il sottoscritto Responsabile del Trattamento curerà la conservazione agli atti della struttura designante.

DATA \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

Firma dell'Incaricato, per avvenuta consegna \_\_\_\_\_







## INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA

*ai sensi art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy)*

Gentile Signora/e,

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, La informa che, al fine di tutelare il controllo degli accessi, la sicurezza dei pazienti, dei visitatori, dei lavoratori e dei loro beni, nonché il patrimonio aziendale, si avvale di sistemi di videosorveglianza.

Le videocamere in alcuni casi rilevano le immagini, in altri procedono altresì alla registrazione, secondo quanto specificato nella cartellonistica "omologata" collocata prima del raggio di azione delle telecamere, attraverso la quale Lei potrà essere informato della esistenza e della collocazione degli impianti. In caso di registrazione delle immagini si procede, di norma, alla cancellazione automatica delle stesse con una sovra-registrazione allo spirare del termine di conservazione più sotto indicato.

Il trattamento delle immagini viene effettuato in conformità alle disposizioni del D.lgs 196/2003; ed in particolare al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'08.04.2010.

La informiamo, inoltre, che i Suoi dati personali qualora registrati verranno conservati in luogo idoneo ed in modo appropriato, tutelandone la riservatezza, nel rispetto del segreto professionale e d'ufficio, per un tempo generalmente superiore alle 24 ore ordinariamente consentite dalla legge, in relazione a esigenze di festività o di altri motivi di apertura o di chiusura di uffici e di servizi, che ne impongano un ragionevole ed opportuno prolungamento sino alle 72 ore consecutive. Speciali maggiori esigenze di conservazione sono prevedibili solo in rapporto ai casi in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria, tesa ad accertare reati od altri comportamenti illeciti.

Le immagini potranno essere trattate, nel rispetto della normativa citata, dai Responsabili aziendali designati e dai dipendenti appositamente Incaricati, ma anche dai Responsabili esterni e dai loro Incaricati, in ogni caso sempre per le sole finalità sopra indicate, quando la gestione del sistema, anche parzialmente, preveda il coinvolgimento di soggetti "terzi".

I dati potranno essere comunicati solo alle forze dell'ordine o all'autorità, non prevedendosi altre ipotesi di trasmissione delle immagini.

Ai sensi dell'art. 7 della "Legge sulla Privacy" (D.Lgs. n° 196/2003) gli interessati identificabili possono avanzare istanza scritta di accesso ai propri dati personali, anche per verificarne le modalità e la logica del trattamento. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco o la cancellazione dei dati qualora si rinvenga un trattamento eseguito in violazione di legge.

Il Titolare del trattamento dei dati è L'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

I Responsabili interni del trattamento sono di norma, e previa valutazione caso per caso, il Direttore dell'Unità Operativa del Dipartimento Tecnico cui l'impianto afferisce o il Direttore di Unità Operativa cui afferisce l'edificio controllato e le aree antistanti (es. magazzino economico o farmaceutico o altre strutture sanitarie, come nel caso dei Servizi delle Dipendenze o in quelle di emergenza urgenza o dei reparti di malattie infettive).

I Responsabili esterni del trattamento possono rinvenirsi, di norma, e previa valutazione caso per caso, nel concessionario del sistema, nel fornitore, nell'installatore, nel manutentore, ecc.

**Il Direttore Generale**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FOLENA MANUELA

CODICE FISCALE: IT:FLNMNL59R48H501E

DATA FIRMA: 15/09/2017 13:04:55

IMPRONTA: 37623135643531396337623733623964353730653930653362323466366439303336333331646362